

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

351/2023/R/GAS

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO INTEGRATO DELLE
DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLE PARTITE FISICHE ED
ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO DEL GAS
NATURALE (TISG)**

Mercato di incidenza: gas naturale

25 luglio 2023

Premessa

Facendo seguito al documento per la consultazione 21 marzo 2023, 114/2023/R/gas, con il presente documento l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) illustra alcune modifiche ed integrazioni al TISG funzionali al passaggio dei punti di riconsegna della rete di distribuzione (di seguito: PdR) dal trattamento annuale MY a quello mensile MM, la cui introduzione è stata sollecitata da alcuni utenti in risposta alla suddetta consultazione.

In particolare, le modifiche oggetto di consultazione riguardano gli articoli 10, 11, 12 e 20 e sono riportate in grassetto rispetto alla versione vigente del testo.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro l'8 settembre 2023.

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b), della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all'invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Mercati Energia

Unità Mercati Gas all'Ingrosso

*Corso di Porta Vittoria, 27 – 20122 Milano
tel. 02.655.65.290/608*

e-mail: protocollo@pec.arera.it; mercati@arera.it

sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Sommario

| | |
|---|----------|
| 1. INTRODUZIONE | 6 |
| 2. MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI AL TISG..... | 7 |

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Ai fini del trattamento attribuito a ciascun PdR funzionale al processo di *settlements* gas, il TISG distingue sulla base delle frequenze di lettura come definite dal TIVG ossia attribuisce un trattamento:
- a) giornaliero (MG), ai PdR per i quali vige l'obbligo di raccolta di cui all'articolo 14bis del TIVG (lettura mensile con dettaglio giornaliero), obbligo in vigore per i PdR dotati di *smart meter* di classe maggiore o uguale a G10 ai sensi del punto 6. della deliberazione 117/2015/R/gas;
 - b) mensile (MM), ai PdR per i quali i tentativi di raccolta della misura sono definiti al comma 14.1, lettera d), del TIVG (PdR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno, per i quali è prevista una lettura mensile senza dettaglio giornaliero);
 - c) annuale (MY), ai PdR per i quali i tentativi di raccolta della misura sono definiti dal comma 14.1, lettere da a) a c), del TIVG (i PdR rimanenti, per i quali è prevista una lettura con frequenza inferiore alla mensile).
- 1.2 Nell'ambito delle sessioni di bilanciamento, diversamente da quanto avviene per i PdR di cui alle precedenti lettere a. e b., per i PdR con trattamento MY non si utilizzano le misure raccolte durante l'anno dalle imprese di distribuzione, ma si effettua una profilazione sulla base del prelievo annuo CA_{PdR} (di cui all'articolo 4 del TISG) e del profilo di prelievo assegnato al punto dal Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) ai sensi dell'articolo 7 del TISG.
- 1.3 Più nello specifico, per quanto concerne l'utente del bilanciamento (di seguito: UdB) i prelievi considerati nell'equazione di bilancio, e rilevanti ai fini della quantificazione dei corrispettivi di scostamento, sono attribuiti dal responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB) in anticipo rispetto al termine del giorno gas con riferimento ai PdR MY (Y^{PREV}), mentre quelli relativi ai PdR MM e ai PdR MG sono determinati sulla base delle misure rilevate e trasmesse dalle imprese di distribuzione al SII, che provvede ad aggregarli per ciascuna combinazione di *city gate*/trattamento/utente della distribuzione (di seguito: UdD)/UdB e a mettere a disposizione i risultati, per quanto di competenza, a tutti gli attori interessati: imprese di distribuzione, imprese di trasporto, UdD e UdB.
- 1.4 Con il documento per la consultazione 114/2023/R/gas l'Autorità ha presentato i propri orientamenti relativamente alle modalità di gestione del passaggio di trattamento da MY a MM, per gli *smart meter* gas di classe G4 e G6, ai fini del *settlement*.
- 1.5 In risposta al documento per la consultazione gran parte dei soggetti ha sollecitato misure di sterilizzazione degli oneri di sbilanciamento e dei rischi che pone in capo agli UdB il passaggio di trattamento. Un utente ha formulato al riguardo una proposta di maggior dettaglio che prevede l'estensione ai PdR MM delle modalità di gestione dei PdR MY ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento.
- 1.6 Nello specifico, l'estensione proposta non richiede modifiche ai flussi informativi messi a disposizione del Gestore del SII e comporta che sia per i PdR MY che per i PdR MM:
- il bilancio dell'utente e i corrispettivi di bilanciamento vengano calcolati sulla base

dei prelievi attesi determinati dall'RdB entro le ore 11:00 di ciascun giorno (articolo 10 del TISG);

- venga compensata economicamente la differenza fra consumi stimati ed effettivi (articoli 16 e 24 del TISG).

- 1.7 Ai fini del calcolo dei consumi effettivi, per i PdR MM, il Gestore del SII continua ad utilizzare le misure disponibili già nella sessione di bilanciamento.
- 1.8 Dalle interlocuzioni intercorse con l'RdB con l'obiettivo di verificare la fattibilità dell'applicazione della richiesta è emerso che, a partire dal prossimo 1 ottobre, i PdR MM potrebbero essere gestiti alla stregua dei PdR MY.
- 1.9 L'Autorità ritiene che l'estensione delle modalità di gestione dei PdR MY anche ai PdR MM sia idonea a risolvere le criticità segnalate dagli utenti e ad agevolare, quindi, il passaggio di trattamento, consentendo una più tempestiva contabilizzazione dei prelievi misurati già nella sessione di bilanciamento, riducendo al contempo il ricorso ad interventi (quali quelli previsti dalle deliberazioni 688/2023/R/gas e 170/2023/R/gas) di anticipazione delle compensazioni a fronte di forti scostamenti rilevati fra i prelievi effettivi rispetto a quelli stimati.

2. MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI AL TISG

Le modifiche e/o integrazioni al TISG sono evidenziate in grassetto.

Articolo 10

Determinazione dei prelievi attesi

- 10.1 L'RdB determina giornalmente a partire dalle informazioni messe a disposizione dal SII ai sensi del successivo comma 27.2:
 - a) per ciascun *city gate* il prelievo atteso relativo al giorno *k* dell'insieme dei PdR MY e **PdR MM** serviti da un UdD e associati ad un UdB in base alla relazione di corrispondenza, espresso in Smc distinto per tipologia di profilo di prelievo standard *PROF*:

$$Y_{UdD,PROF,UdB,k}^{prev} = \sum_{PdR} CA_{PdR} \cdot p_{PROF,k}^{\%prev} \quad \forall UdD, \forall PROF$$

dove:

- CA_{PdR} è il prelievo annuo associato al PdR;
- $p_{PROF,k}^{\%prev}$ è il valore percentuale per il giorno *k* del profilo di prelievo standard *PROF* di cui alla Tabella 3 associato al PdR aggiornato sulla base del termine W_{kr} , determinato e pubblicato dall'RdB alle ore 11:00 del giorno di competenza *k*;

- b) il prelievo giornaliero atteso relativo al giorno k dell'insieme dei PdR MY e PdR MM associati all'UdB, espresso in Smc, distinti per tipologia di profilo di prelievo standard PROF e per *city gate*

$$YM_{UdB,PROF,k}^{prev} = \sum_{UdD} YM_{UdD,PROF,UdB,k}^{prev} \quad \forall UdB, \forall PROF$$

- c) i prelievi di cui alla lettera precedente aggregati per tipologia di profilo di prelievo standard PROF e distinti per *city gate*:

$$YM_{UdB,k}^{prev} = \sum_{PROF} YM_{UdB,PROF,k}^{prev} \quad \forall UdB$$

Articolo 11

Determinazione delle partite fisiche giornaliere provvisorie di competenza di ciascun UdB

- 11.1 L'RdB determina per ogni giorno k , sulla base delle informazioni messe a disposizione dal SII ai sensi del comma 27.2 e dalle altre imprese di trasporto interconnesse ai sensi dell'Articolo 29, sulla base della procedura di cui al successivo Articolo 12, il prelievo giornaliero provvisorio per ciascun UdB:

$$P_{UdB,k}^{Prov} = \sum_{REMI} (P_{REMI,UdB,k}^{Prov} + CD_{REMI,UdB,k}^{Prov})$$

dove $P_{REMI,UdB,k}^{Prov}$ è dato dalla somma dei seguenti termini:

- $G_{UdB,k}^{Prov}$, che rappresenta il prelievo provvisorio attribuito giornalmente all'insieme dei PdR MG;
- ~~$M_{UdB,k}^{Prov}$, che rappresenta il prelievo provvisorio attribuito giornalmente all'insieme dei PdR MM;~~
- $YM_{UdB,k}^{prev}$, che rappresenta il prelievo atteso, relativo all'insieme dei PdR MY e dei PdR MM, determinato dall'RdB ai sensi del precedente Articolo 10;
- $GID_{UdB,k}^{Prov}$, che rappresenta il prelievo provvisorio attribuito giornalmente ai PdR dell'impresa di distribuzione per i propri impieghi;
- $CD_{REMI,UdB,k}^{Prov}$ che rappresenta il prelievo provvisorio giornaliero relativo ai ReMi che servono clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

- 11.2 L'RdB determina il termine $G_{UdB,k}^{Prov}$, ~~$M_{UdB,k}^{Prov}$~~ relativo a ciascun profilo di prelievo standard PROF, mediante la seguente formula:

$$\left. \begin{array}{l} G_{UdB,k}^{Prov} \\ M_{UdB,k}^{Prov} \end{array} \right\} G_{UdB,k}^{Prov} = \sum_{REMI} CA_{PdR} \cdot p_{PROF,k}^{\%prov}$$

dove:

- $p_{PROF,k}^{\%prov}$ è il valore percentuale per il giorno k del profilo di prelievo standard $PROF$ di cui alla Tabella 3 associato al PdR aggiornato sulla base del termine W_{kr} , determinato e pubblicato dall'RdB all'ultimo orario utile per l'esecuzione della sessione di bilanciamento provvisorio, nel giorno successivo a quello di competenza k .

- 11.3 I prelievi provvisori giornalieri relativi ai ReMi che servono clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, $CD_{REMI,UdB,k}^{Prov}$, sono determinati applicando la regola di allocazione comunicata dagli UdB. In caso di mancato accordo tra questi ultimi o di mancato invio dei dati nei tempi e/o nelle forme previsti, l'RdB procede riproporzionando il dato di misura rilevato sulla base delle capacità di trasporto conferite agli stessi sul punto.

Articolo 12

Determinazione delle partite fisiche giornaliere definitive di competenza di ciascun UdB

- 12.1 L'RdB, per ogni mese m , determina a partire dai dati comunicati dal SII ai sensi dell'Articolo 28:

- a) i prelievi giornalieri di competenza di ciascun UdB distinti per tipologia di profilo di prelievo standard $PROF$ e per *city gate*:

$$G_{UdB,k} = \sum_{UdD} G_{UdD,UdB,k} \quad \forall UdB$$

$$GID_{UdB,k} = \sum_{UdD} GID_{UdD,UdB,k} \quad \forall UdB, \forall k \in m$$

~~$$M_{UdB,PROF,k} = \sum_{UdD} M_{UdD,PROF,UdB,k} \quad \forall UdB, \forall PROF, \forall k \in m, \forall PROF$$~~

$$YM_{UdB,PROF,k} = \sum_{UdD} Y_{UdD,PROF,UdB,k} + \sum_{UdD} M_{UdD,PROF,UdB,k} \\ \forall UdB, \forall PROF, \forall k \in m, \forall PROF$$

- b) i prelievi di cui alla lettera precedente aggregati per tipologia di profilo di prelievo standard $PROF$ e distinti per *city gate*:

~~$$M_{UdB,k} = \sum_{PROF} M_{UdB,PROF,k} \quad \forall UdB, \forall k \in m$$~~

$$YM_{UdB,k} = \sum_{PROF} Y_{UdB,PROF,k} \quad \forall UdB, \forall k \in m$$

- c) il totale dei prelievi attribuiti all'UdB, ai fini della determinazione del disequilibrio di competenza, nel giorno gas k al *city gate*:

$$P_{REMI,UdB,k} = G_{UdB,k} + \cancel{M_{UdB,k}} + YM_{UdB,k}^{prev} + GID_{UdB,k}$$

$$\forall REMI, \forall UdB, \forall k \in m$$

- d) il totale dei quantitativi di competenza dell'UdB nel giorno gas k consegnati ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione e all'impresa di distribuzione per i propri impieghi:

$$C_{REMI,UdB,k} = G_{UdB,k} + \cancel{M_{UdB,k}} + YM_{UdB,k} + GID_{UdB,k}$$

$$\forall REMI, \forall UdB, \forall k \in m$$

- e) il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas k coincidente con il termine P di cui al comma 16bis.1 della deliberazione n. 137/02:

$$P_{UdB,k} = \sum_{REMI} (P_{REMI,UdB,k} + CD_{REMI,UdB,k})$$

dove:

- $CD_{REMI,UdB,k}$ sono i prelievi relativi ai ReMi che servono clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

Articolo 20

Determinazione delle partite fisiche giornaliere di competenza di ciascun UdB

20.1 L'RdB determina, con riferimento a ogni giorno k dell'anno civile a di competenza della sessione di aggiustamento, sulla base della procedura di cui al precedente Articolo 12:

- a) il totale dei prelievi attribuiti all'UdB, ai fini della determinazione del disequilibrio di competenza, nel giorno gas k al *city gate*:

$$P_{REMI,UdB,k}^A = G_{UdB,k}^A + \cancel{M_{UdB,k}^A} + YM_{UdB,k}^{prev} + GID_{UdB,k}^A$$

$$\forall REMI, \forall UdB, \forall k \in m$$

dove $YM_{UdB,k}^{prev}$ è il termine di cui al precedente comma 10.1, lettera c);

- b) il totale dei quantitativi di competenza dell'UdB nel giorno gas k consegnati ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione e all'impresa di distribuzione per i propri impieghi:

$$C_{REMI,UdB,k}^A = G_{UdB,k}^A + \cancel{M_{UdB,k}^A} + YM_{UdB,k}^A + GID_{UdB,k}^A$$

- c) il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas k , coincidente con il termine P di cui al comma 16bis.1 della deliberazione n. 137/02 ossia:

$$P_{UdB,k}^A = \sum_{REMI} (P_{REMI,UdB,k}^A + CD_{REMI,UdB,k}^A) \quad \forall k \in a$$

dove:

- $CD_{REMI,UB,k}^A$ sono i prelievi relativi ai ReMi che servono clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.